



Titolo
Sottotitolo

Da oggi dirigente

L'agenda
dei primi 100 giorni

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche

Indice

- 1) quadro normativo di riferimento**
- 2) attività negoziale delle I.I.SS.**
- 3) contratto di appalto di servizi e contratto d'opera intellettuale**
- 4) valore e procedura di affidamento**
- 5) responsabile unico del procedimento**
- 6) principio di rotazione**
- 7) commissione di gara**
- 8) contratto di concessione di servizi**

Il quadro normativo di riferimento

Quadro normativo di riferimento:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ***Codice dei contratti pubblici***
con le modifiche apportate da
 - D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 c.d. “Decreto correttivo”
 - D.L. 18 aprile 2019, n. 32 c.d. “Sblocca cantieri” convertito dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55**
Legislazione di emergenza
 - DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120/2021 (**Decreto semplificazioni**)
 - DL 31 maggio 2021 n. 77 articolo 51 (**Decreto semplificazioni bis**) convertito in legge 108/2021

Quadro normativo di riferimento:

- il decreto legge 76/2020 convertito nella legge 120 introduce discipline derogatorie al codice degli appalti D.Lgs 50/2016);

La deroga riguarda:

- **le modalità di affidamento** della attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture **di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria** (stabilite dall'articolo 35: **5.350.000** appalti di lavori e concessioni; **139.000** appalti pubblici di forniture e servizi; **750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX)

- **le attività negoziali** avviate entro il **30 giugno 2023** e disciplinate dagli articoli 36 comma 2 (contratti) e 157 comma 2 (concessioni).

DEROGHE all'art. 36 comma 2 lett. a)

A) AFFIDAMENTO DIRETTO: LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000

B) AFFIDAMENTO DIRETTO: SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 139.000

anche senza consultazione di più operatori economici.

DEROGHE all'art., 36 comma 2 lettera b)

**C) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. 63, D.LGS 502016):
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 139.000 E
FINO ALLE SOGLIE EUROPEE (ART. 35)**

**D) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. 63, D.LGS 502016):
LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 E INFERIORE A
1.000.000**

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,

Quadro normativo di riferimento:

- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*

ULTIMO AGGIORNAMENTO: delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio **2019** al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

Quadro normativo di riferimento:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*)

Quadro normativo di riferimento:

-Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (*“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche»*)

- Nota MIUR 5 gennaio 2019, n. 74 (primi orientamenti applicativi)
- Istruzioni MIUR (**aggiornamento novembre 2020**) relative a:
 - 1) Quaderno n. 1, applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
 - 2) Quaderno 2, affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative
 - 3) Quaderno n. 3, affidamento di incarichi individuali (), ‘bozza soggetta a discussione’.

Quadro normativo di riferimento:

- D. lgs. 165/2001
 - art. 7 c. 6: contratti lavoro autonomo (esperti esterni);
 - artt. 4, 5, 25 per le attribuzioni gestionali del DS

L'attività negoziale delle I.I.SS.

Alcune importanti disposizioni generali definite dal DAL D.I. 129/2018 (artt. 43-48)

Consiglio d'Istituto

Organo di indirizzo

Dirigente Scolastico

Organo dotato di poteri esecutivi

**IN ALCUNI CASI,
L'ATTIVITÀ NEGOZIALE
DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO DEVE
ESSERE PREVIAMENTE
APPROVATA DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Il CdI **delibera** se ... art. 45 c. 1

- a) accettare/rinunciare a legati, eredità, donazioni
- b) costituire associazioni o fondazioni
- c) istituire borse di studio
- d) accendere mutui o stipulare **contratti PLURIENNALI**
- e) alienare, trasferire, costituire, modificare i diritti reali su beni immobili di proprietà della scuola
- f) aderire a reti di scuole o consorzi
- g) utilizzare opere dell'ingegno i diritti di proprietà industriale
- h) partecipare ad iniziative con agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati
- i) **ritenere coerenti con PTOF e PA le determinazioni a contrarre dal DS per avviare gare superiori alla soglia comunitaria**
- j) acquistare immobili con fondi derivanti da attività proprie alla scuola o a seguito di acquisizione di legati, donazioni, eredità

Il CdI delibera definisce criteri e limiti per... ex art. 45 c. 2

- a) **affidamenti di lavori, servizi, forniture superiori a 10.000 euro**
- b) contratti di sponsorizzazione (solo per attività compatibili con servizio scolastico)
- c) contratti di locazione di immobili
- d) utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici della scuola o in uso dalla stessa
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale e degli alunni per conto terzi
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività scolastica
- g) acquisto/vendita titoli di Stato
- h) **contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (ATTENZIONE: NON SI APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI!)**
- i) partecipazione a progetti internazionali
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 (Fondo economale per le minute spese)

Contratto di appalto di servizi e contratto d'opera intellettuale

Definizione di appalto pubblico

**«I CONTRATTI A TITOLO ONEROso, STIPULATI PER ISCRITTO TRA
UNA O PIÙ STAZIONI APPALTANTI E UNO O PIÙ OPERATORI
ECONOMICI, AVENTI PER OGGETTO
L'ESECUZIONE DI LAVORI,
LA FORNITURA DI PRODOTTI
E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI»**

**LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SONO
«STAZIONI APPALTANTI»**

I contratti con esperti esterni

NON SONO DISCIPLINATI DAL CODICE
DEI CONTRATTI
**NON SI TRATTA DI «GARE»
(NO CIG!)**

Circolare DFP 11 marzo 2008, n. 2

NON VI SI APPLICA DUNQUE LA
LIMITAZIONE DEI 10.000 EURO (O DEL
DIVERSO LIMITE FISSATO DAL
CONSIGLIO D'ISTITUTO)

**SIAMO IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 7, C. 6 DEL D.LGS.
165/2001**

**IN VIA PRELIMINARE, VA VERIFICATO SE ESISTANO
ALL'INTERNO DELLA SCUOLE COMPETENZE E
DISPONIBILITÀ IDONEE A SODDISFARE L'ESIGENZA DEL
SERVIZIO**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEVE STABILIRE IL LIMITE
MASSIMO PER I COMPENSI CHE POSSONO ESSERE
EROGATI PER QUESTA TIPOLOGIA DI CONTRATTI**

**Cfr. art. 17, c. 1 del Codice (*Esclusioni specifiche per
contratti di appalto e concessione di servizi*), lett. g)
esclusione dei «contratti di lavoro»**

Il ricorso a CONSIP

È OBBLIGATORIO (L. 296/2006 art. 1 cc. 449-450; D.L. 95/2012; L. 228/2012; L. 208/2015 art. 1 c. 512; L. 145/2018 art. 1 c. 130; 160/2019, art. 1, c. 583) **PER:**

- 1. CATEGORIE MERCEOLOGICHE PARTICOLARI (UTENZE TELEFONICHE, ELETTRICHE, GAS, ECC.) PREVISTE [DALL'ART. 1, C. 7 DEL DECRETO LEGGE 95/2012](#);**
- 2. IN PRESENZA DI CONVENZIONI CONSIP la sola deroga possibile**
“qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” art 1 comma 510 L 208/2015). Per le “caratteristiche essenziali”: **Decreto MEF del 28 novembre 2018**, aggiornato annualmente).

ATTENZIONE: È OBBLIGATORIO INCLUDERE, IN OGNI CONTRATTO UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA NEL CASO SOPRAVVENGA UNA CONVENZIONE DI PER GLI STESSI BENI E/O SERVIZI

3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ SU MEPA

4. ECCEZIONE PER LE ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A 5000 EURO AL NETTO DELL'IVA ([L. 145/2018 art. 1 c. 130](#) che modifica [L. 296/2006 art. 1 c. 450](#)).

L'acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni CONSIP attive va autorizzato dal Dirigente scolastico con apposito provvedimento che va trasmesso alla Corte dei Conti ([L. 208/2015, art. 1, comma 510](#)). Gli approvvigionamenti sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015 art. 1 c. 516)

L'articolazione dell'attività negoziale

1. LA GARA

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO) FASE DI AGGIUDICAZIONE DELL'
APPALTO

→ RETTA DAL DIRITTO AMMINISTRATIVO (ES. OBBLIGO DI TRASPARENZA E
DI PUBBLICITÀ, L. 241/1990)

2. IL CONTRATTO D'APPALTO

(STIPULAZIONE, ESECUZIONE E VERIFICA)

→ RETTA TENDENZIALMENTE DAL DIRITTO PRIVATO (anche norme di
diritto pubblico, ad es. D. lgs. 50/2016)

La procedura di gara

- 1. DETERMINA A CONTRARRE**
- 2. ISTRUTTORIA**
- 3. DECISIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (*FASE DECISORIA*)**
- 4. INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA
(COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE)**

**N.B. LEGGE 241/1990
E LINEE GUIDA ANAC**

Suddivisione in lotti: obbligatoria!

OVE LA TIPOLOGIA DELL'APPALTO LO CONSENTA, È OBBLIGATORIO RICORRERE ALLA STRUTTURA IN LOTTI PER FAVORIRE LA PICCOLA IMPRESA.

N.B. CIASCUN LOTTO RICHIEDE UN CIG, MA PER STABILIRE LA TIPOLOGIA DI GARA SI FA RIFERIMENTO ALL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA (LOTTO1+LOTTO2+LOTTO3, ECC.)

Tuttavia....

«È FATTO DIVIETO ALLE STAZIONI APPALTANTI DI **SUDDIVIDERE** IN LOTTI AL SOLO FINE DI AGGIUDICARE TRAMITE L'AGGREGAZIONE ARTIFICIOSA DEGLI APPALTI» ([art. 51](#))


La mancata suddivisione in lotti VA MOTIVATA (Consiglio di Stato, SEZ. V – sentenza 3 aprile 2018 n. 2044).

L'avvio della gara

Adempimenti preliminari

1. Individuazione RUP
2. CIG
3. CUP (ove previsto)
4. DUVRI (ove previsto)

DECRETO O DETERMINAZIONE A CONTRARRE



MANIFESTA LA VOLONTÀ DELLA SCUOLA DI AGGIUDICARE IL CONTRATTO,
INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI ESSENZIALI, I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI E
DELLE OFFERTE/PREVENTIVI

L'avvio della gara

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
- l'eventuale svolgimento di consultazione/indagine di mercato
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte/preventivi
- le principali condizioni contrattuali
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
 - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
 - l'eventuale svolgimento di consultazione/indagine di mercato
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte/preventivi
 - le principali condizioni contrattuali

L'INVITO a presentare offerta/preventivo

- a) oggetto della prestazione e importo complessivo stimato;
- b) requisiti generali richiesti
- c) termine di presentazione dell'offerta/preventivo ed il periodo di validità della stessa;
- d) termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) criterio di aggiudicazione prescelto («minor prezzo»; «offerta economicamente più vantaggiosa»);
- f) misura delle penali
- g) modalità di pagamento
- h) eventuale richiesta di garanzie

L'INVITO a presentare offerta/preventivo

i) nominativo del RUP

l) in caso di «criterio del minor prezzo», la volontà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (opzione non esercitabile se le offerte ammesse sono inferiori a dieci)

m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti

n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Il responsabile unico del procedimento (RUP)

Un Responsabile **UNICO** del Procedimento

Il RUP presiede alle quattro fasi:

- 1) Programmazione
- 2) Progettazione
- 3) Affidamento
- 4) Esecuzione

Deriva dalla **L. 241/1990** che ha istituito la figura del **Responsabile del Procedimento Amministrativo**, ma che prevede al contempo **UNA** figura per **CIASCUNA** fase del procedimento stesso (da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica)



Il **Codice dei Contratti Pubblici** stabilisce il **principio di unicità** di ciascun *“intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico”*, precisando che il responsabile debba essere **unico** per le fasi di **programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

I compiti del RUP

- effettuare la progettazione prevista [dall'art. 23 c. 15](#) del D. lgs. 50/2016
- provvedere alla registrazione su SIMoG (Sistema informativo per il monitoraggio delle gare) dell'ANAC e alla acquisizione del CIG
- acquisire il CUP, se necessario
- individuare le imprese da invitare, applicando i criteri dichiarati nella determinazione di avvio
- inviare alle sole imprese individuate la lettera di invito (con cauzione provvisoria 2% della base d'asta [ex art. 93](#) e cauzione definitiva 10% dell'importo del contratto [ex art. 103](#))
- assegnare un termine non inferiore a 10 giorni o più per la presentazione dell'offerta a decorrere dalla data di invio della lettera di invito
- curare l'apertura dei plichi in seduta pubblica ([CdS, Adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 13](#))
- acquisire e conservare tutti gli atti e i verbali
- comunicare in seduta pubblica i punteggi assegnati alle offerte tecniche (per il criterio rapporto qualità/prezzo, criterio OEPV), quindi aprire le buste contenenti le offerte economiche
- curare la definizione della graduatoria delle offerte con atto conseguente di proposta di aggiudicazione
- verificare le offerte «anormalmente basse»
- verificare il possesso dei requisiti, almeno dell'aggiudicatario
- produrre l'atto di proposta di aggiudicazione, con motivazione, al Dirigente scolastico e concludere l'istruttoria.

Non è possibile rifiutare il ruolo di RUP

Oltre ad essere indicato nel decreto di avvio, il RUP deve essere formalmente nominato con atto (privatistico) del Dirigente Scolastico

La nomina non può essere rifiutata, art. 31, c. 1:

**«L'UFFICIO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E'
OBBLIGATORIO E NON PUO' ESSERE RIFIUTATO»**

N.B.: Per i lavori e per i servizi di ingegneria/architettura deve essere un tecnico (laureato e abilitato). Se non è presente tale figura professionale, il compito del RUP va attribuito al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

RUP nella commissione giudicatrice

- Possibilità di nominare il RUP come componente della Commissione di Gara
- art. 77 c. 4 del Codice, ‘Commissione giudicatrice’:
- *“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.*
 - Cfr. CdS, 23/03/2015, n. 1565 sulle incompatibilità

Il principio di rotazione

Obbligo e deroga

REGOLA

NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE ORDINARIE E COMUNQUE APERTE AL MERCATO

È OBBLIGATORIO ADOTTARLO NEI CONFRONTI DEGLI AGGIUDICATARI E DEGLI INVITATI (D. lgs. 56/2017 CORRETTIVO DEL CODICE APPALTI!)
SI APPLICA ALLE PROCEDURE RIENTRANTI NEL MEDESIMO SETTORE MERCEOLOGICO DELLA PRECEDENTE PROCEDURA SONO DA EVITARE TUTTE LE FORME DI AGGIRAMENTO (ARBITRARI FRAZIONAMENTI, ALTERNANZA SEQUENZIALE, ECC.)

ECCEZIONE

LE LINEE GUIDA ANAC DISPONGONO COME VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE LA POSSIBILITÀ DI REINVITARE IL PRECEDENTE AFFIDATARIO.
TALE ECCEZIONALITÀ VA MOTIVATA SULLA BASE DI:

- 1. ASSENZA DI ALTERNATIVA SUL MERCATO**
- 2. GRADO DI SODDISFAZIONE MATURATO NEL PRECEDENTE CONTRATTO**
- 3. AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE E IDONEITÀ A FORNIRE SERVIZI/BENI COERENTI CON IL LIVELLO ECONOMICO E QUALITATIVO ATTESO**

Il principio di rotazione: la deroga per la procedura

la rotazione non si applica se utilizziamo procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, **non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.**

Il principio di rotazione: la deroga per il valore dell'affidamento


Negli affidamenti di **importo inferiore a 1.000 euro**, è consentito **derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata**, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente (Cfr. Linee Guida ANAC, n° 4)

La commissione di gara

La commissione di gara

ART. 77 DEL CODICE

VIENE NOMINATA NELLE PROCEDURE OVE SI ADOTTI IL CRITERIO
DELL'AGGIUDICAZIONE ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
RISPETTO AL RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
(NEGLI ALTRI CASI, È IL RUP A PROCEDERE)



L'ART. 77 c. 4 CONTEMPLA ESPRESSAMENTE L'**IPOTESI DI NOMINA DEL RUP COME MEMBRO DELLE COMMISSIONI** “*I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura*”.

Il contratto di concessione di servizi

Concessione di servizio (artt. 164-178)

- Si tratta di un **contratto** tramite il quale una amministrazione “concedente” autorizza un privato “concessionario” a gestire un’attività economica redditizia, assumendone il relativo rischio, nei confronti di soggetti terzi destinatari del servizio;
- **non è un contratto passivo poiché a pagare non è l’amministrazione, ma gli utenti (vedi distributori di bevande).**
- Previsto l’obbligo di acquisizione del CIG (ANAC, Determinazione 22 dicembre 2010, n. 10).
- Può prevedere il pagamento di un “**canone concessorio**” (in questo caso è un **contratto attivo**) in favore del concedente.
- Coinvolgimento dell’E.L. per la maggiori spese (utenze), per cui si concorda un **canone forfettario**.

Concessione di servizio (art. 3 lett. vv)

- «“concessione di servizi”, **un contratto a titolo oneroso** stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti **affidano** a uno o più operatori economici **la fornitura e la gestione di servizi** diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il **diritto di gestire i servizi** oggetto del contratto o tale **diritto accompagnato da un prezzo**, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi»

Cosa concede la scuola?

- Concessione di spazi/beni pubblici** ad un terzo senza che la scuola abbia interesse ai servizi che il terzo svolgerà (RD 2440/23, ma art. 4 D.Lgs 50/2016): **NO gratuità** (Corte dei Conti)
- Concessione di servizi** che la scuola ha interesse che si svolgano al suo interno (D.Lgs 50/2016)

Concessione di servizio nelle scuole

Nelle scuole, ad es., affidamento del servizio

- di distribuzione di bevande e cibo
- di gestione del bar o punto di ristoro

Concessione di servizio e appalti: i principi

- L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici di snack e bevande può essere ricondotto nell'ambito della **concessione di servizi**, che si differenzia dall'appalto di servizi, in quanto il corrispettivo della fornitura consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi, o in tale diritto accompagnato da un prezzo; **le concessioni di servizi, d'altra parte, sono assoggettate al rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, con residuale obbligo, pertanto, di indire procedure selettive che, anche attraverso una gara informale, assicurino il rispetto dei suddetti principi.**
- TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 12 dicembre 2019 n. 2192;
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5 dicembre 2019, n. 8340

Concessione di servizio: il valore presunto

- Nel caso di concessioni di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, in ottemperanza alla prescrizione dell'art. 167 d.lgs. 50/2016, il **valore presunto dell'affidamento** e, laddove impossibilitata per motivi oggettivi a farlo (perchè, per esempio, il servizio viene affidato per la prima volta, oppure perchè il concessionario uscente non ha voluto fornire il relativo dato), è quantomeno tenuta a fornire gli elementi analitici a sua conoscenza che possano consentire ai concorrenti di formulare un'offerta seria (e cioè, per esempio, le indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio da affidare, i costi ed i benefici correlati al servizio stesso, la base d'asta riferibile ai corrispettivi pagati dai precedenti gestori, etc.)
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 5 dicembre 2019, n. 8340